



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2243-*sexies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», che, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, al comma 1 prevede che, sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2243-*sexies*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies* nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità;
- VISTO l'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4, che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2021, assicurando l'armonico sviluppo dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri con il mantenimento di adeguati tassi di avanzamento;
- VISTO l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO l'articolo 2212-*decies* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

- VISTO l'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, che disciplina le modalità di transito degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 25/11/2020, fog. n. 3122, recante «Determinazione, per l'anno 2021, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado»;
- VISTO il quadro IV della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, e in particolare la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a sette, e la nota c) in calce, la quale prevede che il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato a partire dal 2018 con decreto annuale del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 2243-*sexies* del medesimo codice;
- VISTO il quadro I (specchio A-*bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri a partire dall'anno 2021, e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a trentaquattro;
- CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in relazione alle variazioni delle consistenze complessive e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che il conferimento, nell'anno 2021, delle sette promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2243-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, non comporta il superamento del contingente massimo degli ufficiali da considerare in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e parziale devoluzione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

1. Per l'anno 2021, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a sette, di cui:

a) quattro sono conferite a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

b) tre sono devolute a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 10 DIC 2020

IL MINISTRO






MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB MINISTERO DIFESA

Oggetto: Decreto del Ministro della difesa 10 dicembre 2020, recante Determinazione del numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2021.

Si attesta che il provvedimento Numero **49256** del **10/12/2020** emanato dal Ministero della Difesa - GUDC, protocollato da questo Ufficio in data 11/12/2020 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 77705

ha superato

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, è stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 2 al Numero **12029** in data **11/12/2020**.

Data 11/12/2020

Nadia Palmeri